

# STUDIO LEGALE

## AVV. PAOLO FABRIS DE FABRIS

Torino, 1° agosto 2023

Si è rivolto al mio studio l'ingegner Canio Mazzaro, nato a Potenza il 6 novembre 1959, residente a Milano in via Francesco Cherubini 7, personalmente e quale legale rappresentante di BIOERA S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Nuova, 46, Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 03916240371, società quotata Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni, il quale mi ha fornito copia digitale, della puntata di REPORT del 19 giugno 2023 nel corso della quale è stato trasmesso un servizio di inchiesta intitolato “*Open to Fallimento*”, svolto dal giornalista Giorgio Mottola (in collaborazione Greta Orsi e Norma Ferrara; immagini di Carlos Dias, Fabio Martinelli, Andrea Lilli; montaggio e grafiche Giorgio Vallati) e commentato in studio dal giornalista Sigfrido Ranucci. Il tutto ripreso dal successivo servizio, sempre di Report, “*Santa subito*” andato in onda in data 10 luglio 2023 (peraltro entrambi i contributi sono a tutt'oggi visionabili e scaricabili dalla rete sul sito RAIPLAY).

Il servizio – con toni scandalistici e apertamente accusatori – proponeva una ricostruzione storica concernente le vicende di talune società, fra cui BIOERA S.p.A., collegate alla persona dell'ingegner Mazzaro e di Daniela Santanchè (attuale Ministro del Turismo).

Il predetto servizio si manifesta per essere una voluta ricostruzione distorta della società BIOERA S.p.A. del suo amministratore di riferimento Canio Mazzaro e della loro storia imprenditoriale.

### I.

Prendendo spunto dalla circostanza data da una acquisizione societaria (di VERDE BIO SRL ITALIAN ORGANIC BAKERY già Bio & Tradizione S.r.l.) effettuata da altra società (Ki Group) si va, senza apparente ragione alcuna, a proporre un “affresco” denigratorio e puramente

offensivo della società BIOERA e dell'ing. Mazzaro.

Si espone un “frullato” di alcune società operanti nel campo dei prodotti alimentari biologici –fra cui BIOERA S.p.A. – andando ad affermare circostanze del tutto false, attribuendo all'ing. Mazzaro (insussistenti) comportamenti imprenditoriali di rilievo penale.

E così, in estrema sintesi, stando alla trasmissione *Report* e, in particolare, alle affermazioni formulate dal giornalista Giorgio Mottola e dall'intervistato Alberto Gamba, Canio Mazzaro e Daniela Santanché (come esponenti di “KI GROUP”), tra il 2018 e il 2020, omettendo di pagare a tale AT&B le forniture di merce per l'importo complessivo di “circa 1 milione di euro”, avrebbero fatto precipitare detta Società in uno stato di gravissima crisi finanziaria per il fine precipuo di acquisirne l'azienda a prezzo vile.

## II.

Peraltro, lo stesso Gamba, troppo in ritardo, a danno irreparabile già realizzato e illecitoconsumato, ha ritrattato la propria ricostruzione.

Si veda “La Provincia di Biella”, sabato 1.7.2023, articolo dal titolo «“Caso Santanché”, per *Report* anche una società biellese messa in crisi da Ki Group. L'ex amministratore smentisce»:

Dichiarazione di Alberto Gamba:

«(...) il milione di euro che viene citato dalla trasmissione in realtà non fa riferimento a debiti commerciali da Ki Group nei confronti di A.T. e B.» «Ad oggi non vantiamo alcun credito nei confronti di Ki Group Srl per forniture non pagate».

Dichiarazione di Alberto Gamba:

«la crisi di A.T. & B. non dipendeva da questo, ma dal mercato».

Dichiarazione di Alberto Gamba:

«Anche per quanto riguarda i famosi 50mila euro annui di affitto, Gamba precisa: “La cifra non deve sorprendere, l'affitto era infatti frutto di una normalissima trattativa e propedeutico all'eventuale futuro».

## III.

Ebbene, al contrario di ciò che viene affermato dal giornalista Mottola e dall'“ex amministratore delegato AT&B” Gamba, come facilmente documentabile e come poi – ma troppo tardi – confessato dallo stesso Gamba:

- è falso che “KI GROUP”, nel corso delle relazioni commerciali svolte con AT&B, abbia accumulato nei confronti di quest'ultima un debito di “circa 1 milione di euro”;

al contrario, le società KI GROUP HOLDING SPA e KI GROUP SRL hanno pienamente adempiuto a tutte le loro obbligazioni nei confronti di AT&B SRL: all'esito di continue forniture e relativi pagamenti, idebiti si sono definitivamente azzerati;

- all'evidenza, è quindi falso che "KI GROUP", con quell' (asserito e mai esistito) inadempimento, abbia "provocato" la crisi finanziaria di AT&B;
- è falso che AT&B sia "una delle aziende più danneggiate" da "KI GROUP";
- è falso che "KI GROUP", con quello stesso (asserito e mai esistito) inadempimento, abbia "azzoppato" e "strozzato" AT&B;
- ancora, è falso che Canio Mazzaro e Daniela Santanché abbiano "quasi costretto" i proprietari di AT&B a cedere a KI GROUP il "marchio Verde Bio";
- infine, è falso che gli stessi Canio Mazzaro e Daniela Santanché abbiano imposto ai proprietari di AT&B di cedere loro a prezzo vile "il controllo di un'azienda" ossia di una società commerciale.

Evidente che tutto quanto precede non è nient'altro che una ricostruzione di vicende del tutto estranee al caso di cronaca tali da offendere i profili morali, umani e professionali dell'ing. Mazzaro, andando a ledere perciò la sua reputazione e il suo onore e, come vedremo, quella di BIOERA S.p.A. Non vi è dubbio, nel servizio citato, circa il superamento dei limiti giurisprudenziali che presidono la liceità della cronaca e della critica: verità dei fatti, continenza dell'esposizione, interesse pubblico alla conoscenza della notizia. Il tutto con il chiaro intento dei giornalisti e la volontà di prospettare ai lettori una verità preconcepita e del tutto personale.

#### IV.

Non solo.

Andando oltre, nella prospettiva di BIOERA, è parimenti inaccettabile l'affermazione contenuta di Giorgio Mottola, nel predetto servizio per la quale:

*"Santanché e Mazzaro sono assenti nella gestione dell'azienda, ma ben presenti quando si tratta di riscuotere. I due si avvicendano più volte alla presidenza del cda di Ki Group edella controllante Bioera, assegnandosi compensi che nel tempo sono arrivati a superare i 600mila euro all'anno. In meno di nove anni, solo come stipendi per le cariche sociali, Daniela Santanché si è portata a casa due milioni e mezzo di euro e Canio Mazzaro sei. Non solo, per anni Ki Group ha pagato a Mazzaro l'affitto di un'automobile di lusso ed una casa in centro a Milano, indicato in bilancio come ufficio di rappresentanza."*

L'affermazione è falsa per una pluralità di motivazioni: ma la principale e risolutiva è che BIOERA S.p.A. è società holding a cui hanno fatto riferimento negli ultimi dieci anni, come entità collegate e/o controllate, oltre quindici società operative. Gli emolumenti riferibili dall'ing.

Mazzaro

– comunque in valore assoluto assai minori (oltre la metà) di quanto riportato dal servizio di Report

- si riferiscono, da un punto di vista astratto e numerico, alla somma dei compensi deliberati dalle varie società. Va però detto che, proprio nell’ottica del gruppo, tali compensi, a prescindere dai loro importi, stante il “distacco dell’amministratore” da BIOERA (società “riversata”, in quanto esercita la propria attività di direzione e coordinamento in capo alle società controllate) alle controllate (società “riversante”) viene, e veniva, dall’ing. Mazzaro, per *policy* di gruppo, riversato nelle casse sociali di BIOERA e della sua controllante BIOFOOD S.r.l.

L’ing. Mazzaro amministrava, inoltre, su mandato di BIOERA, diverse società controllate o partecipate da quest’ultima, (e.g. UNO PIU’, MEDITALIA, ESSEREBENESSERE, VISIBILIA) senza percepire emolumenti, essendo l’emolumento percepito in BIOERA comprensivo delle attività di amministratore in altre società partecipate.

Importi, *benefit* e bonus sono – ed erano – da un punto di vista quantitativo e qualitativo assai diversi da come suggestivamente, ma falsamente, vengono prospettati nel servizio di Report.

Ciò che è gravissimo è però il collegamento che artatamente si pretende di fare nel servizio di Report contestato laddove si vuole ingenerare nel pubblico – vastissimo – che, nonostante “vadano male” le società KI Group, confondendo dolosamente diverse società del gruppo BIOERA (e, tra l’altro, come avremo ampiamente modo di dimostrare, KI Group sino al 2018 aveva margini operativi lordi sempre ampiamente positivi, anche nell’ordine di svariati milioni di euro), gli amministratori sipagavano lautissimi e milionari compensi. Così a pretendere di statuire che Mazzaro si arricchisse a danno dei vari *stakeholder* del gruppo BIOERA.

Le affermazioni, tanto gravi, non trovano sostanza alcuna nei fatti e alcune soffrono smentite anche documentate. Esse sono proposte in termini di certezza, senza che siano però operate verifiche o evidentemente disattendendone gli esiti. Sono artatamente sottaciute circostanze rilevanti con enfaticizzazione, a sproposito, di altre al solo fine – così almeno pare evidente - di convalidare accuse infondate.

## **V. Il danno causato a BIOERA**

BIOERA S.p.A. è società quotata alla Borsa Valori di Milano, segmento MTA, è una holding che nel corso degli ultimi dieci anni ha detenuto partecipazioni in diversi settori come farmaceutica, retail, arredamenti, produzione e distribuzione prodotti biologici.

BIOERA S.p.A. nel proprio piano industriale e strategico ha oggi l’obiettivo di acquisire

una partecipazione nel settore Bio ed una partecipazione (di controllo) in una società operante nel settore food/e-commerce.

Come è noto, il consumatore di prodotti alimentari bio – e così il target di cliente a cui BIOERA si rivolge per quanto attiene al settore biologico – è massimamente guidato anche da ragioni etiche.

Il consumo etico è stato definito come “il grado con cui i consumatori ritengono prioritari i loro principi etici quanto effettuano le proprie scelte di acquisto”.

Gli individui coinvolti nel consumo etico sono persone consapevoli dei problemi sociali le quali prendono in considerazione le conseguenze pubbliche dei loro atti privati di consumo e utilizzano il loro potere di acquisto per tentare di incentivare cambiamenti collettivi.

Il consumatore etico si può manifestare in più modi: dal semplice acquisto di prodotti che non siano nocivi per la società e per l'ambiente, sino a boicottare le aziende relativamente alle quali si dubiti, in linea generale, sulla corretta applicazione dei principi di *corporate governance* (cfr. *ex multis*: G. Guido, P. Tedeschi, M. I. Prete, L. Franceschini, C. Buffa, *Il consumo etico dei prodotti alimentari biologici: il ruolo delle norme morali*).

Ebbene, è evidente che notizie (false e diffamatorie) nei confronti della società BIOERA ne hanno definitivamente compromesso l'immagine nei confronti del pubblico dei propri clienti, sia consolidati sia di possibile nuovo indotto.

Per scrupolo si rammenta che è ormai principio consolidato quello espresso dalla Suprema Corte di Cassazione dieci anni fa quando si stabilì, nella famosa sentenza n. 12929 del 4 giugno 2007, che la lesione del diritto all'immagine cagiona un danno non patrimoniale risarcibile; tale danno deve essere risarcito anche se riguarda una persona giuridica e non una persona fisica: *«Anche nei confronti della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ... che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente; allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi*

*con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca».*

Ne consegue come per le persone giuridiche vengano individuati due distinti profili di tutela: (i) nel caso in cui si tocchi la reputazione degli organi che rappresentano la persona giuridica od agiscano nel suo interesse, si distingue un profilo “personale”, mentre, chiaramente, (ii) nel caso in cui il pregiudizio tocchi la stima, il buon nome o la reputazione della stessa persona giuridica o aggredisca e quello “commerciale”, laddove invece si faccia riferimento alla reputazione della società ente in relazione alla sua sfera di azione.

Come evidenziato da numerosi studi, in molte situazioni l'immagine della marca rappresenta il principale criterio di scelta utilizzato dal consumatore. Essa esercita un impatto particolarmente rilevante sulla percezione di qualità dell'offerta, sul valore e sull'intenzione d'acquisto degli individui. L'immagine sintetizza l'insieme delle associazioni nei confronti della marca presenti nella memoria del consumatore. Se tali associazioni sono forti, favorevoli e uniche e se vengono correttamente comunicate, esse aiutano a stabilire un efficace posizionamento del *brand* e, quindi, a svolgere un ruolo fondamentale nella costruzione del valore della marca nel lungo periodo. Un brand la cui immagine positiva è ben radicata nella mente del consumatore o nel quale questi si identifica ha avviamento positivo.

Parallelamente, se si vi è diffusione di notizie negative sull'azienda alla quale fa capo quel marchio il danno è irreparabile in termini di disavviamento.

Ebbene, il marchio BIOERA, a causa diretta degli effetti diffamatori connessi al servizio di Report è stato definitivamente compromesso.

In questa prospettiva le pianificate acquisizioni delle partecipazioni societarie nelle entità che operano nel settore Bio e food/e-commerce di cui si è fatto cenno sopra risultano fortemente compromesse.

Peraltro, vanno considerati anche le compromissioni dei rapporti commerciali con le controparti industriali o, in linea generale, della linea del *FOOD*. E', per esempio, già sfumata una possibilità concreta di cooperazione fra imprese – come sarà facilmente documentabile ma che per motivi di riservatezza ci si astiene da indicarne il riferimento di denominazione – in quanto il partner, a seguito del servizio di Report, ha posto in dubbio la lealtà e correttezza commerciale di BIOERA

Non solo: essendo la società quotata in un mercato regolamentato, la lesione della reputazione dell'impresa sul mercato economico in cui opera, ascrivibile al cosiddetto “*effetto annuncio*”, cagionato dalla diffusione della notizia falsa del servizio di Report, ha determinato un

danno al patrimonio della società quotata emittente, esposta alla fluttuazione del valore di borsa delle sue azioni e dei suoi titoli.

Si consideri solo, sotto questo specifico aspetto, che BIOERA ha in essere un prestito obbligazionario “convertibile” per oltre nove milioni di euro. Non vi è chi non veda come la prospettiva che tale prestito venga convertito in capitale sociale e, in questo modo, da debito transitato ad equity, è fortemente pregiudicata in quanto gli obbligazionisti sono stati disincentivati alla conversione e chiederanno, anziché azioni, il pagamento del proprio credito.

Necessariamente anche questa voce di pregiudizio andrà ristorata.

Da ultimo sul punto, ma non per importanza, va considerato che per tutti gli investitori (istituzionali come fondi, o privati) il tema del rispetto dei principi etici nella *corporate governance* è argomento determinante per orientare gli investimenti.

Il servizio di Report ha determinato un danno rilevantissimo, presente e futuro, per BIOERA; infatti, è di palmare evidenza che aver (falsamente) additata la società come gestita da amministratori che hanno (in ipotesi) spinto quasi al fallimento un'azienda, per poi rilevarla a prezzo vile, e che i si arricchiscono alle spalle degli investitori percependo emolumenti esagerati, lascia una macchia indelebile alla società ed ai suoi amministratori, con la conseguenza di perdere completamente interesse sul mercato borsistico da parte degli investitori.

Di fatto lo *status* di BIOERA quale società quotata nel mercato regolamentato viene completamente annullato da queste affermazioni gravissime che non consentono rimedio alcuno.

Ad oggi, i danni che BIOERA ha subito vengono prudenzialmente quantificati in euro 10 milioni, salvo un'ulteriore quantificazione in corso di accertamento, e i soggetti tenuti al loro risarcimento sono la RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, il direttore responsabile di REPORT e i giornalisti Giorgio MOTTOLA e Sigfrido RANUCCI, in solido fra loro.

## **VI. Il danno causato all'ingegner Mazzaro**

L'ing. Canio Mazzaro è imprenditore e manager assai conosciuto a livello nazionale e internazionale nel settore industriale farmaceutico, degli alimenti biologici e della cosmesi

Sia per convinzione morale sia per preciso rispetto della legge Canio Mazzaro ha sempre fatto della trasparenza il faro nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. Le società in cui egli ha ricoperto ruolo di amministratore o ove era solo socio, in via diretta o indiretta (attraverso società controllanti), sono da tempo dotate di strumenti e modelli per garantire il massimo rispetto della *compliance* aziendale (e.g.: Modelli ex d.lgs. 231/2001) cioè a garanzia di tutti gli *stakeholders* (dipendenti, creditori, collettività e finanche concorrenti).

Ebbene, il signor Canio Mazzaro, nel servizio di Report in esame, è stato bersaglio continuo

e ripetuto di un massiccio e preordinato attacco alla sua persona posto in essere dal giornalista Mottolae dal ragioniere Gamba.

Nel servizio di Report qui contestato non vi è la pertinenza della notizia, vale a dire l'interesse pubblico alla conoscenza della stessa. Non è nemmeno presente la cosiddetta "continenza" della notizia, che viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale, consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse, tenuto conto, dunque, non solo dei fatti da divulgare, ma anche del rilievo che assume di per sé la figura della persona coinvolta, se essa abbia meno (e in quale grado) notorietà presso il pubblico.

Dalla disciplina delineata emerge *prima facie* l'accertamento del carattere illegittimo e illecito del contenuto di questo servizio che attribuisce al signor Canio Mazzaro una tutela risarcitoria particolarmente intensa, potendo questi far valere la responsabilità civile, complessivamente, dell'autore del servizio, del soggetto intervistato, del direttore o del vice-direttore responsabile, del proprietario della testata e dell'editore della stessa e potendo richiedere, a ciascuno di essi, il danno patrimoniale e non patrimoniale per l'intero, vigendo tra i predetti soggetti il regime della solidarietà (art. 1292 c.c.).

Vi è la prova che il giornalista e il direttore responsabile hanno volutamente e scientemente deciso di raccontare fatti contrari alla realtà con lo specifico scopo di denigrare Canio Mazzaro e le società ove il predetto riveste la qualità di socio e/o di amministratore.

La verità è che al giornalista ed al direttore di Report non interessava conoscere i fatti e informare conseguentemente l'opinione pubblica. Essi avevano all'evidenza il solo e unico scopo di colpire Canio Mazzaro sul piano dell'immagine personale.

I vari passaggi del servizio – ognuno e tutti insieme – concretano per la faziosità e soprattutto per la loro documentata parzialità e falsità intrinseca un illecito aquiliano sussistendone tutti i requisiti oggettivi e soggettivi.

Sotto il profilo oggettivo, infatti, le espressioni sopra riferite (consistenti in false accuse ed errate ricostruzioni dei fatti) si traducono in una grave e plurima offesa all'onore, al decoro, all'immagine e alla reputazione personale dell'ing. Canio Mazzaro.

Parimenti il requisito della comunicazione a più persone – oltre ad essere insito nella diffusione pubblica essendo avvenuta attraverso un programma su rete RAI nazionale e per di più con la "ripresa" della rete internet – ha provocato un effetto a catena senza limiti e senza confini.

Sotto il profilo psicologico, il dolo appare evidente più che mai in questo caso, quanto



meno nel senso della consapevolezza della attitudine offensiva della condotta.

Non può ritenersi presente l'esimente del diritto di cronaca per la cui sussistenza, come è noto, sono necessari determinati presupposti quali soprattutto la verità della notizia, la corrispondenza rigorosa fra fatti accaduti ed i fatti narrati nonché la correttezza dell'esposizione dei fatti (anche nei titoli che richiamano l'articolo) ed il rigoroso controllo sulla attendibilità della fonte.

Come insegna la Cassazione, in ordine alla configurabilità dell'esercizio del diritto di cronaca del diritto di critica, che rispetto al primo consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, presupposti per il legittimo esercizio di entrambi sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa o via etere; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve trasmodare *in argumenta ad nomine* né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione dei fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto (Cassazione civile, sez. III, 03/10/2013, n. 22600).

Nel caso che ci occupa nulla di tutto ciò, giacché i fatti e le allusioni contenute ed utilizzate nel servizio di Report non sono veri e comunque sono stati malevolmente ricostruiti. Non vi sono state, quindi, né verità della notizia né correttezza della esposizione. Vi è stato invece solo il chiaro intento denigratorio ai fini di aggredire gratuitamente e gravemente la reputazione di Canio Mazzaro.

Fatte queste opportune premesse, si rileva che alla luce dei fatti come sopra riportati, è indubbio che, con riferimento al caso di specie, nella condotta concretamente posta in essere da tutti i soggetti in indirizzo siano ravvisabili tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per poter ritenere configurabile un illecito extracontrattuale a seguito del quale l'istante avrà diritto al risarcimento del danno patito, sia sotto il profilo patrimoniale, che sotto quello non patrimoniale.

Alla luce di quanto esposto è evidente che a causa della condotta posta in essere dai convenuti l'ing. Mazzaro ha subito un danno ingiusto che dovrà essere integralmente risarcito.

Siamo in presenza di tutti gli elementi qualificanti la fattispecie per come consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno a causa di diffamazione a mezzo stampa: la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto del servizio, la considerazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziali (anche non costituenti cosa giudicata), l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione,

l'esclusione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Inoltre il fatto addebitato all'ing. Mazzaro è di una tale gravità ed abnormità (oltre che involgente dati sensibili tale da rendere discutibile la sua propagazione anche ove fosse stato vero) che il giornalista, il direttore e l'editore avrebbero necessariamente dovuto valutare con la debita cautela l'attendibilità delle informazioni a cui davano spazio.

In ogni modo è pacifico che fare riferimento alle varie società del gruppo BIOERA comporterebbe il suo ideatore e per anni soggetto di riferimento Canio Mazzaro. Come ben ha chiarito recentissima giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16740):

*“In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita.”*

Tali danni dovranno essere determinati tenendo in considerazione una molteplicità di elementi quali le condizioni sociali del danneggiato, la sua collocazione professionale, l'entità del patema d'animo sofferto in relazione al contesto sociale, l'utile ricavato dalla pubblicazione, le condizioni economiche dei responsabili, la notorietà del danneggiato, il tipo di notizia, l'intensità dell'elemento psicologico, la diffusione della pubblicazione, le modalità di esposizione dei fatti, l'ampiezza ed il risultato dei fatti denigratori.

Si è già evidenziato che l'offesa è stata perpetrata col mezzo della televisione e della rete mediante pubblicazione su veicoli informativi la cui diffusione avviene a livello nazionale.

La divulgazione delle dichiarazioni offensive più volte citate è dunque avvenuta nei confronti di un numero elevatissimo e impressionante di soggetti.

In questo senso il principio pacifico è quello per il quale *“La prova del danno non patrimoniale, peraltro, può essere fornita con il ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendosi come idonei parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.”* (Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, n.16740).

Infatti, *“L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato. Ne deriva che, ai fini risarcitori, è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa. In altri termini, le dichiarazioni offensive dell'altrui onore e reputazione, seppur non suscettibili di integrare alcuna fattispecie incriminatrice, devono ritenersi fonte di danno risarcibile secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del Cc allorché abbiano una rilevanza sotto il profilo dell'illecito civilistico.”* (Tribunale Milano sez. I, 26/02/2021, n.1718, in *Guida al diritto* 2021, 28).

Con riferimento, poi, alla sofferenza provocata dal discredito derivante dai fatti diffamatori, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la stessa è proporzionale all'inserimento del danneggiato nel contesto sociale.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul punto, afferma che nella liquidazione del danno esistenziale da lesione della reputazione occorre aver riguardo ai riflessi dell'illecito sulla vita di relazione del danneggiato, alla notorietà della persona offesa ed alla diffusività del mezzo.

Come abbiamo detto e come è noto l'ing. Mazzaro opera in un ambito nel quale la reputazione svolge un ruolo cruciale e, conseguentemente, grave è l'effetto di tali notizie infondate.

Nel servizio di Report citato si rinviene una serie amplissima di allusioni, metafore, paragoni, espressioni suggestive, esposizione veicolata dei fatti, aggettivi offensivi.

La diffusione raggiunta dalla diffamazione, le condizioni sociali e la collocazione professionale del danneggiato, la qualità dei soggetti destinatari della notizia, le modalità di presentazione della stessa, l'autorevolezza dell'editore e il prestigio dell'autore e il patema d'animo sofferto dalla vittima portano a ritenere che l'importo del risarcimento in funzione del disagio e delle ripercussioni subite e in corso dall'ing. Mazzaro in ambito familiare, sociale o professionale (si pensial fatto che all'ing. Mazzaro potrebbe essere pregiudicata definitivamente la propria carriera, di qui in avanti, quale manager e amministratore di società quotate o, comunque, di rilevanti dimensioni) non possa essere inferiore a euro 900.000,00 (novecentomila,00), ovvero nella diversa misura che risulterà determinata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma rivalutata.

In aggiunta al risarcimento dei danni spettanti per le condotte illecite sopra descritte, al signor Canio Mazzaro deve essere riconosciuta una ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art.12 L. 47/1948, da determinarsi in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione del servizio.

Giova sottolineare che la Suprema Corte ha precisato che a detta riparazione è tenuto non solo l'autore dello scritto denigratorio ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico dell'illecito, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento stesso, essendo a tanto obbligato.

I soggetti tenuti al loro risarcimento di tutti i predetti pregiudizi subiti dall'ing. Mazzaro sono la RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, il direttore responsabile di REPORT e i giornalisti Giorgio MOTTOLA e Sigfrido RANUCCI, in solido fra loro, unitamente al ragioniere Alberto Gamba.

\*\*

Tutti i soggetti in indirizzo vorranno urgentemente, comunque entro otto giorni dal ricevimento della presente, prendere contatto con il mio studio, preferibilmente a mezzo di legale di propria fiducia, onde concordare le modalità e le tempistiche con cui si ritiene di provvedere al risarcimento del danno a favore di BIOERA S.p.A. e dell'ing. Canio Mazzaro.

In difetto mi corre l'obbligo di segnalare che ho ricevuto esplicito mandato per attivarmi in ogni sede competente.

avv. Paolo Fabris



## LE OSSERVAZIONI DELLA REDAZIONE DI REPORT

A distanza di mesi dalla messa in onda della puntata di Report non è arrivata da Alberto Gamba né una smentita, né una richiesta formale di rettifica. Le informazioni mandate in onda sono contenute nei bilanci delle società menzionate e sono state riscontrate con vari ex dirigenti delle società Ki Group e At&B. Ci risulta difficile comprendere come aver menzionato debiti verso un fornitore come At&B possa aver causato alle società di Canio Mazzone e Daniela Santanché un danno, quantificato in 5 milioni di euro, considerato che al momento la sola Ki group deve a fornitori, ex dipendenti, nonché allo Stato italiano, oltre 12 milioni di euro.